

NRG. 7537/2015



TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
Terza sezione civile

IL GIUDICE sciogliendo la riserva assunta,
-letti gli atti ed i documenti della procedura,
-esaminata la comparsa di costituzione dell'intimata, che si sostanzia nella richiesta di sospensione dello sfratto per finita locazione;
ritenuta l'inammissibilità di detta istanza in quanto l'art. 8 comma 20 bis del D.L. 31/12/2014 n. 192, convertito in L. 27/2/2015 n. 11, si applica al procedimento esecutivo di rilascio e non a quello di convalida;
-ritenuta la regolarità delle notifiche;
-atteso che il procedente ha svolto anche domanda di emissione di misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis c.p.c., come modificato dalla L. 6/8/2015 n. 132 con decorrenza immediata

CONVALIDA

Lo sfratto per finita locazione alla data del 30 settembre 2015, fissando per l'inizio dell'esecuzione la data del 20 gennaio 2016.

Liquida per le competenze di procedura l'importo di € 906,00 di cui € 800,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ex d.m. 55/2014, oltre agli oneri di legge.

Condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. l'intimata al pagamento di € 50,00 al giorno con decorrenza dal 21 gennaio 2016 in caso mancato o ritardo del rilascio dell'immobile.

Manda la cancelleria per l'apposizione della formula esecutiva.

Si comunichi.

Busto Arsizio, 15 dicembre 2015

Il giudice
got. avv. M. Antonietta Citterio

